

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Silvano Bergonzoli e cofirmatari per evitare conflitti d'interessi a seguito dell'assunzione di una carica pubblica

del 21 marzo 2006

Avvalendoci della facoltà concessaci, inoltriamo la presente iniziativa parlamentare, in forma generica, al fine di regolamentare quelle situazioni di possibile conflitto d'interesse che possono essere determinate dall'assunzione di una carica pubblica da parte di funzionari dell'Amministrazione cantonale.

1.

Lo spunto per la presente iniziativa parlamentare ci è fornito dalla recente risposta del Consiglio di Stato (*cfr. ris. gov. no. 982, del 7 marzo 2006*) ad alcune interrogazioni parlamentari inoltrate allo scopo di fare chiarezza su diverse situazioni inopportune di doppia attività da parte di alti funzionari dello Stato (*cfr. interrogazione di S. Bergonzoli del 20 luglio 2004*), "**Politici in conflitto d'interessi**" no. 125.04; interrogazione di Werner Carobbio del 20 agosto 2004, "**Retribuzioni dei dirigenti di enti statali e parastatali e occupazioni accessorie di alti funzionari - criteri, importi e ricupero di remunerazioni**", no. 141.04; interrogazione di Lorenzo Quadri del 1° settembre 2004, "**Ancora sulle attività accessorie degli alti funzionari**" no. 146.04; interrogazione aggiuntiva di Silvano Bergonzoli del 18 gennaio 2006, "**Politici in conflitto d'interessi (domanda aggiuntiva all'interrogazione no. 125.04)**", no. 10.06).

2.

Reputiamo la risposta ai citati atti parlamentari non soddisfacente. La risposta in questione non fa che, a nostro giudizio, aumentare i dubbi circa le situazioni di conflitto d'interesse in cui si trovano i funzionari dirigenti che svolgono contemporaneamente la carica di Municipale. In particolare quei funzionari dirigenti che la svolgono in grandi Comuni, dove tale carica è più onerosa sia dal punto di vista politico, sia da quello del tempo lavorativo necessario per attendervi. Dubbi, tra l'altro, che erano stati espressi anche dall'avanprogetto di revisione della LORD del 5 giugno 2002, che prevedeva la "chiara incompatibilità tra le funzioni dirigenti dell'Amministrazione cantonale e la carica di Municipale".

Ulteriormente corroborati nelle nostre convinzioni anche dal parere personale del Consulente giuridico del CdS, Guido Corti, citato dal medesimo Consiglio di Stato (*anche se da esso non condiviso*) nella risposta alle interrogazioni no. 125.04 - 141.04 - 146.04 e 10.06, formuliamo la presente iniziativa parlamentare, nella forma generica.

3.

Per le ragioni sopraesposte, i sottoscritti deputati chiedono, attraverso la presente iniziativa parlamentare in forma generica, di decidere quanto segue.

1. È escluso per ogni alto funzionario dello Stato l'esercizio della funzione di municipale nei Comuni con oltre 3000 abitanti. Per alto funzionario si intende la seguente carica: cancelliere, direttore di divisione, magistrato, consulente giuridico del Consiglio di Stato, collaboratore del Consigliere di Stato. Per la funzione di capoufficio l'autorizzazione è

concessa in considerazione della specifica funzione svolta nell'Amministrazione (l'elenco delle funzioni non autorizzate deve essere indicato a livello di legge o di regolamento).

2. In linea generale, allo scopo di tutelare il diritto di opinione e di espressione di ogni cittadino e di ogni funzionario, le modalità di autorizzazione allo svolgimento di una carica pubblica devono essere precisate già a livello di legge o di regolamento e non sulla base di un apprezzamento successivo del Consiglio di Stato.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di una doppia carica è subordinata ad un preavviso commissionale che stabilisca se l'onere di lavoro previsto è compatibile con l'esercizio della nuova carica.

Silvano Bergonzoli
Lorenzo Quadri
Umberto Marra